

REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA E DEL SIC/ZPS "IT4020020 - CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE" - ANNO 2016

Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 806 del 4 luglio 2016

CONSIDERATI:

- la Legge Regionale n. 46 del 24 aprile 1995 come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 30 novembre 2009 e la legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011;
- l'art. 32 della Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 15 del 31 luglio 2006 "Tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- l'art.18 comma 4 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acqua coltura e delle attività connesse nelle acque interne";
- il Regolamento Regionale n. 29 del 16 agosto 1993 e s.m. e le disposizioni della L.R. n. 11/ del 21 febbraio 1993 concernenti la classificazione delle zone di cui all'art. 8 comma 3, che si continuano ad applicare fino all'approvazione del Regolamento Regionale di cui all'art. 6 della L.R. 11/2012, come previsto dall'art. 27 comma 2 della stessa legge;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3544 del 27 luglio 1993;
- la Delibera di Consiglio della Provincia di Parma n. 13 del 5 marzo 2010 che approva il Piano Ittico Provinciale 2010-2015 e le relative disposizioni attuative;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 397 del 22 marzo 2016 "L.R. n. 11 del 7 novembre 2012. Disposizioni in ordine all'esercizio delle attività di pesca nelle acque interne per la stagione piscatoria 2016 e limitazioni in specifiche aree";
- la delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.48 del 13/06/2014 "Regolamento del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma per la gestione del SIC /ZPS IT4020020 - Crinale dell'Appennino Parmense".

ART. 1

Oggetto e periodo di validità del Regolamento

La pesca nelle **acque di categoria "D"** presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua (Pre-parco) e in quelle all'interno del perimetro del Sito di Rete Natura 2000 di importanza Comunitaria **SIC/ZPS IT 4020020** denominato "*Crinale dell'Appennino Parmense*", ricadente nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità

previste dal presente regolamento e nelle altre fonti normative e regolamentari nello stesso richiamate.

Per le acque di **categoria C** presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua (Pre-parco), e per tutto quanto non normato dal presente Regolamento, si applicano la normativa regionale vigente, nonché il Piano Ittico Provinciale 2010-2015 della Provincia di Parma e le relative disposizioni attuative, che rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo programma ittico regionale. Il presente Regolamento ha validità per la stagione piscatoria 2016.

ART. 2

Attrezzi consentiti ai pescatori

Nelle acque correnti e nei laghi all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza di pesca sportiva in corso di validità (art. 14 L.R. 11/2012) e del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. 11/2012.

Per il Lago Ballano, ubicato nel SIC/ZPS IT4020020, è necessario anche il tesserino giornaliero e/o stagionale rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (o da altro soggetto cui l'Ente abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative come previsto all'art. 13.

Nelle acque sopra menzionate, la pesca è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

a) una canna con o senza mulinello munita di un solo amo senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con esca naturale od artificiale.

b) una canna con o senza mulinello munita di non più di 3 ami senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con moschera o camolera.

La pesca nei laghi all'interno del Parco è consentita esclusivamente con i piedi all'asciutto.

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo articolo 5.

ART. 3

Esche consentite

Nelle acque del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT 4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, è vietata qualsiasi forma di pasturazione; sono consentite tutte le esche utilizzabili per la pesca nelle zone "D", come riportato nell'art. 6 del Regolamento Regionale 29/1993, ad eccezione del "pesce esca" vivo o morto. E' vietata anche la detenzione di "pesce esca" sia vivo che morto.

Sono vietate la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Tutte le esche artificiali (cucchiaini, "minnows", devons) dovranno essere munite di un solo amo privato dell'ardiglione (o avere lo stesso schiacciato).

Il pesce catturato con esche naturali, se di misura, deve essere

trattenuto. Il pesce catturato con esche naturali, non di misura, deve essere rilasciato, recidendo la lenza in acqua.

ART. 4

Compilazione tesserino regionale

Prima di iniziare la pesca nelle acque poste all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT 4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, è fatto obbligo di segnare la giornata, il codice di bacino o sottobacino sul tesserino regionale della pesca controllata e di segnare immediatamente i capi di Trota fario eventualmente catturati nelle apposite caselle corrispondenti alla giornata di pesca.

ART. 5

Pesca No Kill

La pesca No Kill è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di pesca:

- una canna con o senza mulinello con l'utilizzo di esche artificiali munite di un solo amo singolo; è vietato l'utilizzo di tutte le esche siliconiche e dei falcetti;
- una canna con o senza mulinello con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte.

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

Per rilasciare il pesce è obbligatorio slamarlo delicatamente in acqua.

Non è consentito proseguire l'attività di pesca con la tecnica del No kill dopo aver raggiunto il limite giornaliero di 5 capi catturati.

Zone Turistiche No kill ai sensi dell'art. 20 "Aree di pesca regolamentate" LR 11/2012, affidate in gestione ai Comuni interessati, sono soggette a regolamentazione specifica.

Nel sito della Rete Natura 2000 IT4020020 è vietata la pratica No Kill per le specie esotiche, fermo restando la tutela del benessere animale.

Nel sito della Rete Natura 2000 ITIT4020020 è vietata l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito, previa procedura di Valutazione di Incidenza.

ART. 6

Periodi di pesca

In tutti i corsi d'acqua correnti all'interno del Parco e dell'Area Contigua, comprese le acque di categoria "D" ricadenti all'interno del SIC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense", la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre.

In tutti i laghi presenti all'interno del Parco, comprese le acque di categoria "D" ricadenti all'interno del SIC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense", la pesca è consentita dall'ultima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre, fatta eccezione per il Lago Ballano per il quale la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre;

Nei corsi d'acqua e nei laghi la pesca, comunque esercitata, è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dall'ultima domenica di marzo al 30 aprile, dalle ore 5.00 alle 19.00;
- b) dal 1 maggio al 31 maggio, dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
- c) dal 1 giugno al 31 agosto, dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
- d) dal 1 settembre alla prima domenica di ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 19.00.

ART. 7

Giornate di pesca

Nelle acque correnti presenti all'interno del Parco, compreso il SIC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" ivi ricadente e dell'Area Contigua la pesca è consentita in tutti i giorni della settimana.

Nei laghi presenti all'interno del Parco, compreso il SIC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" ivi ricadente e dell'Area Contigua la pesca è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, sabato, domenica e nei giorni festivi.

ART. 8

Misure minime per la cattura delle specie ittiche

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT 4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua sono applicate le seguenti misure minime:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*) in torrente: cm 22 ad eccezione dei torrenti a regolamentazione speciale indicati negli specifici atti, nelle ordinanze e deliberazioni provinciali;
- trota fario (*Salmo trutta trutta*) in lago: cm 22.
- per le misure minime relative alle altre specie si fa riferimento a quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 3544/93.

ART. 9

Limiti quantitativi delle catture giornaliere e divieti di cattura

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua il limite giornaliero di capi catturati per la Trota fario è fissato a non più di 5 esemplari per pescatore; quest'ultimo non può comunque trattenere giornalmente pesci autoctoni in quantità superiore a 3 Kg. E' fatta deroga al limite predetto quando il peso viene superato dall'ultimo esemplare catturato.

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, in base alla normativa vigente, sussiste il divieto di pesca e detenzione delle seguenti specie presenti o potenzialmente presenti: Vairone (*Leuciscus souffia*), Lasca (*Chondrostoma genei*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*), Cobite comune (*Cobitis taenia*), Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*), Barbo canino (*Barbus caninus meridionalis*), Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*).

ART. 10

Periodi di divieto e misure minime delle specie ittiche presenti nei laghi del Parco

E' vietata la detenzione e la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi e con misure minime inferiori a quelle sotto indicate:

Specie	Periodo di divieto	di	Misure minime
Carpa	15/5-30/6		30 cm
Cavedano	15/3-30/6		16 cm
Tinca	15/5-30/6		25 cm
Scardola	acque cat. D		senza limite

E' vietata l'immissione e la reimmissione di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (L.R. 11/2012).

Per le specie qui non riportate si fa riferimento al R.R. n° 29 del 1993, alla D.G.R n° 3544 del 27.07.1993 e all'O.P.G.P. n° 26076 del 18.03.2003.

ART. 11

Laghi in cui è consentita la pesca

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

- Lago Verde (compreso nel SIC/ZPS IT 4020020)
- Lago Ballano (compreso nel SIC/ZPS IT 4020020), escluso lo specchio d'acqua situato immediatamente sotto la diga.

Art. 12

Divieti di pesca

La pesca è vietata nelle pozze temporanee.

La pesca è vietata in laghi ghiacciati o parzialmente ghiacciati.

ART. 13

Lago a regolamentazione speciale - LAGO BALLANO

La pesca nel Lago Ballano è consentita ai possessori di licenza sportiva in corso di validità, di tesserino segnacatture di cui all'art.15, comma 1 della L.R. 07/11/2012 n.11 e di tesserino giornaliero o stagionale, rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (o da altro soggetto cui l'Ente abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative (per informazioni a riguardo contattare l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale tel. 0521/802688 - 0521/880363, www.parchidelducato.it).

Il limite massimo consentito per la trota fario è di 5 capi giornalieri, di misura non inferiore ai 22 cm.

E' consentito praticare pesca No Kill sulla base delle modalità previste all'Art. 5 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente specificato valgono le norme di cui al presente Regolamento e le leggi vigenti in materia, per la pesca nelle acque di cat. D.

Il tesserino giornaliero e il tesserino stagionale sono validi,

per ogni singola giornata di pesca, solo nel lago Ballano.

Modalità di compilazione del tesserino giornaliero rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- compilare la "parte A" del tesserino con nome e cognome, data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/No kill) e imbucarla nella cassetta presente vicino al chiosco,
- compilare la "parte B" del tesserino con data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/No kill) e conservarla durante l'attività di pesca.

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare nella parte "B" del tesserino **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

Al raggiungimento dei 5 capi giornalieri catturati o a fine giornata di pesca:

- imbucare anche la "parte B" del tesserino nella cassetta vicino al chiosco.

Modalità di compilazione del tesserino stagionale rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- barrare la casella corrispondente alla data della giornata di pesca e scrivere la sigla del lago in cui si sta pescando

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

A fine giugno, a fine agosto e a fine stagione

- tagliare lungo la linea tratteggiata il tesserino con le presenze e le catture e imbucarlo nella cassetta vicino al chiosco; in questo modo non sarà necessario riconsegnare il tesserino a fine stagione.

ART. 14

Zone di protezione della fauna ittica

Per quanto riguarda le **Zone di Ripopolamento e Frega** in cui sussiste il divieto di pesca, le **Zone a Tutela della Trota fario** e le **Zone a Regime Speciale di Pesca (Catch and Release)** si fa riferimento alla D.G.P n° 120 del 4/03/2010, alle Ordinanze del Presidente della Provincia n. 16020 del 4 marzo 2010 e n. 14815 del 4 marzo 2011 e/ o successive, alla L.R. 11/2012, alla D.G.R. n. 397 del 22/03/2016, la quale conferma le Zone di Tutela della fauna ittica per la stagione piscatoria 2016.

ART. 15

Divieto abbandono rifiuti

Si ricorda che:

ai sensi del D.lgs 152/2006 e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna è vietato abbandonare e depositare rifiuti sul suolo e immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque.

- ai sensi della Legge Regionale n. 11/2012 è fatto divieto, per la salvaguardia dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

ART. 16

Ripopolamenti

In tutto il territorio del SIC/ZPS IT 4020020, ricadente nel Parco sono vietati ripopolamenti sovradensitari con salmonidi al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario.

Ogni immissione di fauna ittica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, sulla base di appositi verbali di semina che dovranno contenere le seguenti informazioni: calendario delle semine, indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti, il numero di esemplari nel caso delle uova embrionate, avannotti e novellame dell'annata, il peso totale nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca", la pezzatura nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm); indicazione della provenienza del materiale da semina; indicazione cartografica dei luoghi dove sono previsti i rilasci. Le autorizzazioni di cui sopra devono essere rilasciate sulla base di un'istruttoria tecnica che dovrà riferirsi almeno ai seguenti criteri e obiettivi di tutela:

- privilegiare una gestione di tipo naturalistico consentendo i ripopolamenti ittici esclusivamente nei corsi d'acqua o nei tratti dei corsi d'acqua vocati alla presenza naturale di popolamenti ittici ;
- calibrare i piani di immissione sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità ittiche presenti;
- nei tratti dei corsi d'acqua idonei ad ospitare il pesce, consentire esclusivamente i ripopolamenti con soggetti provenienti da centri pubblici e/o privati di riproduzione o da siti individuati da piani e progetti predisposti per la conservazione di specie ittiche autoctone, utilizzando stock la cui origine, geneticamente accertata, possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino/sottobacino idrografico;
- garantire la tutela della rinnovazione naturale delle specie autoctone, escludendo qualsiasi ripopolamento ittico in grado di alterare la distribuzione e la struttura di popolazione delle stesse, con particolare riferimento alle specie di

interesse comunitario;

- garantire in particolare la conservazione e/o il recupero di popolamenti di trota mediterranea, ove presenti, abolendo i ripopolamenti con materiali provenienti da stock di ceppo atlantico e, al contrario, consentendo ripopolamenti con esemplari derivanti dalla fecondazione di riproduttori indigeni provenienti da ambiente naturale e stabulati nei centri di riproduzione;
- consentire esclusivamente l'immissione di esemplari provenienti da allevamenti di comprovata affidabilità sanitaria;
- escludere i ripopolamenti di salmonidi nei corsi d'acqua ove sia accertata la presenza del Barbo canino e del Gambero di fiume;
- mantenere e incrementare i ceppi locali di trote di torrente (forma mediterranea);
- escludere i ripopolamenti e le immissioni di ciprinidi, salvo il caso di interventi di reintroduzione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico di destinazione.

ART. 17

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento viene applicato quanto riportato dalla L.R. 07/11/2012 n. 11 , dalla L.R. 22/2/93, n. 11 art. 8 e dal Regolamento Regionale n. 29 del 16/8/93 e s.m. , fino alla approvazione del Regolamento Regionale di cui all'art. 26 della L.R.11/2012, dalla DGR n. 3544 del 27/7/93 e successive modificazioni, dalle Delibere di Giunta Provinciale e dalle Ordinanze del Presidente della Provincia di Parma, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 397 del 22/03/2016, dagli appositi Regolamenti di settore, dall'art.6 del Regolamento per la gestione del del sito IT 4020020, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 48 del 13/06/2014, nonché da tutta la legislazione di riferimento.

ART. 18

Norme transitorie

Il Regolamento Regionale n. 29/93 e s.m. è valido fino alla approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2012, a norma del quale il presente Regolamento di pesca nelle acque presenti all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma anno 2016, potrà subire modificazioni.

Art. 19

Ulteriori norme per il SIC/ZPS IT4020020

E' vietato il trasporto, commercio, scambio o donazione di specie ittiche autoctone ancora vive provenienti da acque pubbliche senza

apposita autorizzazione.

Nel sito è vietata l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni, nonché di asporto dai luoghi di pesca di esemplari vivi di crostacei decapodi alloctoni, ove presenti.

Allo scopo di tutelare i popolamenti di anfibi è vietata l'immissione di esemplari di specie ittiche nelle raccolte d'acqua ferma di modeste dimensioni di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità.